

Prot. n. LI0005/2022/PRES

14 marzo 2022

Audizione Atto Camera 3495

Conversione in legge del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Commissioni riunite VIII Ambiente e X Attività produttive – Camera dei Deputati

Simona Ferrari

Vicepresidente AssoESCo

Luca Dal Fabbro

Vicepresidente AssoESCo

AssoESCo – Chi siamo

AssoESCo - Associazione Italiana delle Energy Service Company e Operatori dell'Efficienza Energetica è la principale associazione di aziende italiane accomunate dalla mission comune di promuovere, realizzare e facilitare gli interventi di efficienza energetica al fine di ridurre l'impatto ambientale ed economico dei consumi energetici. La community AssoESCo, nata nel 2005 e che riunisce oltre 70 aziende, ha come obiettivo quello di fare conoscere alle imprese, agli enti pubblici e a tutti i potenziali clienti degli Associati i vantaggi generati dall'efficienza energetica e dai servizi che le ESCo possono offrire. L'Associazione rappresenta le ESCo e i soggetti interessati all'efficienza energetica presso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione per accelerare il processo di conversione del Paese all'efficienza energetica e facilitarne l'attività per l'interesse della collettività.

Osservazioni puntuali al provvedimento in oggetto

- Articolo 1 (Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

Nel caso di una modifica profonda della disciplina (trasferimento totale) degli oneri generali di sistema in fiscalità generale, AssoESCo ritiene opportuno che **vengano considerate le ripercussioni sulle iniziative di autoconsumo ed efficienza energetica, sia in termini di redditività dei progetti in corso sia di fattibilità di quelli futuri**. Si rileva un potenziale rischio di sostenibilità degli investimenti di efficienza energetica sia per i clienti sia per le ESCo e soltanto **l'introduzione di misure compensative**, come ad esempio forme esplicite di incentivazione, risulterebbero adeguate a garantire la sopravvivenza del settore e il conseguente raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione dei consumi finali di energia.

- Articolo 4 (“Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle Imprese energivore”) e Articolo 5 (“Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle Imprese a forte consumo di gas naturale”)

Ai sensi dell'ART. 5, comma 1, l'Impresa “a forte consumo di gas naturale” (per come essa è definita al comma 2 del medesimo articolo) ed Autoproduttrice di energia elettrica non può giovare del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della quota parte del gas naturale specificatamente destinato agli “usi termoelettrici” e cioè destinata alla alimentazione delle proprie unità di generazione termoelettrica quali motori alternativi, turbine a gas, cicli Rankine, etc.

Per contro, l'ART. 4, comma 2, prevede che, qualora tale Impresa Autoproduttrice sia “a forte consumo di energia” (ai sensi del Decreto MiSE 21 dicembre 2017) – e fatti ovviamente salvi i requisiti circa la variazione del prezzo unitario da essa sostenuto per l'acquisto del combustibile nel 1° quadrimestre 2022 vs quello del 1° quadrimestre 2019 – essa possa giovare, oltre a quanto previsto dall'ART. 4, comma 1 con riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete, del contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% dell'importo ottenuto applicando all'energia elettrica auto prodotta e auto consumata nel 2° quadrimestre 2022 il corrispettivo medio del Prezzo Unico Nazionale dello stesso 2° quadrimestre 2022.

Il Legislatore, quindi, è stato previdente ed esplicito nel prevedere che la fattispecie costituita dalle Imprese “energivore” ed Autoproduttrici (si veda ART. 4, comma 2) usufruisca appieno – e quindi tanto per l'energia elettrica prelevata dalla rete quanto per quella autoprodotta ed autoconsumata – del summenzionato contributo straordinario, al pari delle Imprese “energivore” tout court (si veda ART. 4, comma 1) ancorché, ovviamente, con un requisito ed un criterio di applicazione differenti.

Viceversa, il Legislatore, **non fa specifico riferimento alla fattispecie costituita dalle Imprese “Energivore” che si approvvigionano di energia elettrica per mezzo di contratti di fornitura di tipo “Energy Performance Contract” (o similari), e cioè attraverso la fornitura diretta da parte di Soggetti terzi Produttori (quali ESCo**

o similari) per mezzo di unità di produzione collegate alla rete elettrica delle unità di consumo con linee dirette senza obbligo di connessione di terzi (leggi: Sistemi di Produzione e Consumo).

Per tali configurazioni, infatti, con riferimento all'energia elettrica consumata e prodotta dal Soggetto terzo all'interno del Sistema di Produzione e Consumo e da esso fornita per mezzo di un Contratto di tipo "Energy Performance Contract" (o similari):

- è chiaramente non applicabile quanto previsto dall'ART. 4, comma 2, venendo ovviamente meno l'esistenza della forma giuridica di autoproduzione di energia elettrica;
- né pare d'altro canto applicabile quanto previsto dall'ART. 4, comma 1 per le Imprese "energivore" tout court, e cioè la possibilità di usufruire del credito di imposta pari al 20% dell'importo sostenuto nel 2° quadrimestre 2022 per l'acquisto della "componente energetica" (leggi "materia prima"), essendo del tutto evidente come la definizione di "componente energetica" – di facile applicazione ad una fornitura da rete e di facile individuazione nella corrispondente fattura (necessariamente rispondente ai requisiti previsti da ARERA in termini di suddivisioni tra voci ed oneri differenti) – sia perlomeno non univoca ed ambigua nel caso di una fornitura di energia elettrica sottesa all'applicazione di un Contratto di tipo "Energy Performance Contract" (o similari).

In conclusione, se il testo della norma appare chiaro ed esaustivo circa il meccanismo di calcolo del credito d'imposta in caso di Impresa "energivora" tout court e di Impresa "energivora" ed Autoproduttrice, **sussiste al contempo un vuoto normativo nel caso di Impresa "energivora" che si approvvigiona di energia elettrica per il tramite di un Produttore terzo all'interno di un Sistema di Produzione e Consumo e, conseguentemente, un iniquo discrimine a danno di tale fattispecie avente rilevante impatto finanziario.**

Proposta AssoESCO

AssoESCO avanza quindi la seguente proposta – di fatto mutuata dall'ART. 4, comma 2, inerente la fattispecie delle Imprese "energivore" ed Autoproduttrici – volta ad integrare nel quadro normativo anche la fattispecie costituita dalle Imprese "energivore" che si approvvigionano di energia elettrica per il tramite di un Produttore terzo all'interno di un Sistema di Produzione e Consumo.

La proposta:

- (1) configura, quale requisito, che il Soggetto Produttore di energia elettrica del Sistema di Produzione e Consumo da cui l'Impresa "energivora" consumatrice si approvvigiona abbia sofferto di una variazione del prezzo unitario sostenuto per l'acquisto del combustibile nel 1° quadrimestre 2022 superiore di oltre il 30% di quello sostenuto nel 1° quadrimestre 2019;
- (2) prevede a favore dell'Impresa "energivora" consumatrice – nel caso in cui il requisito di cui al punto elenco che precede sia rispettato ed oltre a quanto previsto dall'ART. 4, comma 1 con riferimento all'energia elettrica prelevata dalla rete – il credito di imposta pari al 20% dell'importo ottenuto applicando all'energia elettrica fornita dal Soggetto Produttore e consumata dall'Impresa "energivora" nel 2° quadrimestre 2022 il corrispettivo medio del Prezzo Unico Nazionale dello stesso 2° quadrimestre 2022, con ciò rendendo del tutto equivalente l'effetto finanziario del contributo straordinario di cui all'ART. 4 per tutte le Imprese "energivore" che, in un modo o nell'altro (e cioè con autoproduzione o con generazione da terzi Produttori all'interno di un Sistema di Produzione e Consumo) usufruiscono della cosiddetta "generazione distribuita".

- Articolo 2 (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, il provvedimento in oggetto ha esteso una **riduzione al 5% delle aliquote IVA relative alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali** contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. Tale misura proroga quanto già previsto per i mesi ottobre – dicembre 2021, tramite il Decreto Energia (DL 130/2021, art. 2, c. 1) e per i mesi gennaio – marzo 2022 dalla Legge di Bilancio (Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, c. 506).

Una tale riduzione d'aliquota **non sembra tuttavia essere applicabile agli strumenti contrattuali** quali il **servizio energia** o il **servizio energia plus**, introdotti nel nostro ordinamento tramite il D.P.R. 26 agosto 1993 e successivamente il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, **né alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento**.

Nella fattispecie, tali contratti – ad oggi proposti dalle ESCo con il fine di incentivare l'efficientamento degli impianti per il riscaldamento e l'acqua calda, favorendo il risparmio energetico – prevedono la fornitura agli utenti finali di un servizio di energia termica che include:

- acquisto del combustibile
- conduzione e manutenzione dei sistemi di produzione
- misurazione dell'energia prodotta e rendicontazione dei consumi alle singole utenze
- riqualificazione impiantistica

In un contratto di servizio energia, una ESCo offre quindi all'utente finale una **prestazione di energia termica quantificata in kWh**, provvedendo in proprio all'acquisto dei combustibili e alla loro trasformazione e consumo mediante la gestione diretta degli impianti degli utenti, dietro corrispettivo per i servizi resi. Tale corrispettivo è indicizzato sulla base del prezzo del gas metano necessario alla fornitura di energia termica, la cui somministrazione è attualmente soggetta ad IVA con aliquota al 22%¹.

Per quanto sopra esposto e in base alla normativa vigente, AssoESCO sottolinea il verificarsi di una situazione per cui **l'utente finale con contratto di servizio energia non beneficia dell'applicazione dell'aliquota del 5%, applicazione che avviene invece in caso di acquisto diretto di gas metano**.

AssoESCO ritiene che tale misura, che colpisce in modo indiscriminato i clienti del mondo residenziale (condomini, clienti di reti di teleriscaldamento), industriale e della Pubblica Amministrazione, abbia due risvolti particolarmente critici.

In primo luogo, essa crea di fatto un **ostacolo alla competitività del mercato delle ESCo**, in quanto gli utenti sono oggi portati a **non stipulare più contratti di servizio energia**, ovvero **recedere dai contratti già stipulati** allorché le imprese fornitrici non si facciano carico del maggiore onere derivante dall'addebito dell'IVA. La misura è particolarmente impattante per il semestre Ottobre 2021 – Marzo 2022, in quanto quest'ultimo è relativo alla fornitura di gas naturale nel periodo invernale.

¹ Soltanto qualora per la produzione dell'energia termica siano utilizzate fonti rinnovabili ovvero impianti di cogenerazione ad alto rendimento, l'aliquota IVA applicabile scende al 10%.

In secondo luogo, tale misura può avere **importanti ripercussioni sugli obiettivi di efficientamento degli impianti e di risparmio energetico**, fondamentali alla luce dello scenario energetico attuale e in vista del raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria fissati dal PNIEC (ad oggi, - 43% al 2030, rispetto allo scenario PRIMES 2007).

Proposta AssoESCO

Si propone di **estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5% anche alle somministrazioni di energia termica prodotta per usi civili e industriali, mediante l'utilizzo di impianti alimentati a gas metano, sulla base di contratti servizio energia ovvero di contratti servizio energia Plus**. La disposizione sulla quale la proposta di AssoESCO interviene prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, siano assoggettate all'aliquota IVA del 5% e che, qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applichi anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi. I contratti servizio energia, ovvero i contratti servizio energia plus, introdotti nel nostro ordinamento tramite il D.P.R. 26 agosto 1993 e successivamente il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 prevedono la fornitura agli utenti finali di un servizio di energia termica che include, oltre la conduzione e la manutenzione dei sistemi di produzione, l'acquisto del combustibile, la misurazione dell'energia prodotta e la rendicontazione dei consumi alle singole utenze, la riqualificazione impiantistica. Tali contratti sono dunque funzionali all'efficientamento degli impianti per il riscaldamento e l'acqua calda, favorendo il risparmio energetico. La presente proposta è dunque funzionale ad evitare che, sul piano concorrenziale, finiscano per essere incidentalmente sfavorite proprio tali tipologie contrattuali offerte dalle ESCo, in considerazione del fatto che la loro diffusione è certamente auspicabile ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e d'incentivazione al risparmio energetico posti dalla Strategia Energetica Nazionale, nonché degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia primaria fissati dal PNIEC (ad oggi, - 43% al 2030, rispetto allo scenario PRIMES 2007).

Inoltre, si propone di **estendere la riduzione dell'aliquota IVA al 5% agli utenti finali del teleriscaldamento**: infatti, il decreto-legge 17/2022 dispone la riduzione dell'aliquota IVA al 5% solamente per i consumi di gas metano – stimati o effettivi – dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; si rammenta, inoltre, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ha disposto la riduzione dell'aliquota IVA al 5% solamente per i consumi di gas metano – stimati o effettivi – dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.